REGIONE PIEMONTE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022

(ALLEGATO AL PARERE N. 23)

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo pec in data 27 ottobre 2020 il Disegno di Legge non ancora numerato avente ad oggetto "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e disposizioni finanziarie*" e di aver acquisito agli atti, direttamente dal sito ufficiale dell'ente, il progetto di legge numerato con n. 119 presentato dalla Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 comprensivo dei seguenti allegati:

- Testo disegno di legge non numerato "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e disposizioni finanziarie*" completo di relazione;
- *Allegato A): assestamento di bilancio 2020-2022*
 - *Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2020 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 e Variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2020 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019;*
- *Allegato B): elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;*
- *Allegato C) tabella n. 1 - variazioni di assestamento alle entrate del bilancio gestionale;*
- *Allegato D) tabella n. 2 - variazioni di assestamento alle spese del bilancio gestionale spese per missioni, programmi e titoli;*
- *Allegato E) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli;*
- *Allegato F) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni;*
- *Allegato G) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate per titoli e alle spese per titoli;*
- *Allegato H) equilibri di bilancio;*
- *Allegato I) composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- *Allegato L) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio;*
- *Allegato M) - prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento;*
- *Allegato N) nota integrativa all'assestamento di bilancio 2020 – 2022;*
- *Allegato O) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- *Allegato P) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili;*
- *Allegato Q) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere;*
- *Allegato S) composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2019 e scomposizione e modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2019;*

e rilevando di aver richiesto una serie di documenti agli uffici competenti al fine del rilascio del presente parere, meglio dettagliati nei verbali di seduta, riporta testualmente di seguito il Disegno di Legge ricevuto a mezzo PEC "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie*".

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE"

Art. 1.

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2019)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2019 di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.

Art. 2. (Fondo di cassa)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 161.427.898,70 in conformità con quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 25/2020.

Art. 3.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2019)

1. In base all'articolo 8, comma 1 della l.r. 25/2020 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2019 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 100/2020/SRCPIE/PARI del 24 settembre 2020, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.630.431.152,01.

2. Ai sensi dell' articolo 8, comma 4 della l.r. 25/2020 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.228.640.703,82, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Art. 4.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2019)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è consentita, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per l'esercizio finanziario 2020 della Regione Piemonte ad euro 106.963.014,91. 2. Nel bilancio di esercizio 2020 è pertanto iscritta in entrata ed in spesa una quota di avanzo pari all'importo di cui al comma 1, come dettagliatamente articolato nell'allegato B alla presente legge, in applicazione in spesa della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019, secondo la seguente articolazione:

a) euro 5.963.014,91per vincoli derivanti da trasferimenti;

b) euro 101.000.000,00 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente, già iscritti a bilancio con provvedimento di legge di variazione disposto dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), ai sensi dell'articolo 42, comma 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Art. 5.

(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020- 2022)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D – tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 28.610.662,29, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.276.979.357,39, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D – tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.304.269,98, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D – tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 19.016.000,00 quanto alla previsione di competenza.

Art. 6.

(Allegati all'assestamento di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

1. *a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);*
2. *b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascu- no degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);*
3. *c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate per titoli e alle spese per titoli (allegato G);*
4. *d) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato H);*
5. *e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);*
6. *f) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vin- colato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);*
7. *g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);*
8. *h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2020-2022 (allegato N);*
9. *i) elencoaggiornatodeicapitolicheriguardanolespeseobbligatorie(allegatoO);*
10. *j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P)*
11. *k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q).;*
12. *l) relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato R).*

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2020)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) è aggiunta la seguente: "b bis) fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.".

Art. 8.
(Sostituzione dell'allegato 26 della l.r. 25/2020)

1. L'allegato n. 26 della l.r. 25/2020 è sostituito con l'allegato S) alla presente legge.

Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Preliminarmente si rileva di aver ricevuto in data 27 ottobre 2020 a mezzo PEC da parte dell'ufficio regionale competente richiesta di parere corredata dalla documentazione sopra riportata. Prima della chiusura del presente parere il collegio ha verificato sul portale Arianna la legge numerata (n. 119) di "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie" ed ha riscontrato, ancora una volta, difformità rispetto a quanto ricevuto. A solo titolo esemplificativo gli allegati sono denominati differentemente, è stato modificato l'articolo 8, richiamando l'allegato R anziché, come da disegno di legge in nostro possesso e documentazione ufficiale ricevuta, l'allegato S.

Il collegio, in sostanza, ha rilasciato il presente parere su un disegno di legge corredato degli allegati che paiono variati rispetto a quelli ufficiali a noi sottoposti per il parere. Tale comportamento costringe il collegio, come più volte sollevato, a lavorare su documenti che "mutano", ciò lascia desumere una grave criticità organizzativa, di gestione della documentazione, che in un ente di tali dimensioni può comportare la "perdita" di informazioni ed il rischio di non governare appieno gli innumerevoli processi che concorrono a formare i documenti contabili.

Ciò premesso il collegio stanti le difformità riscontrate (e fatte salve le ulteriori eventuali difformità che l'ufficio vorrà verificare), invita l'ente a prendere atto che il parere del collegio verrà reso, inevitabilmente, sulla documentazione ricevuta ed a verificare con attenzione le modifiche apportate, successivamente all'invio, al disegno di legge all'attenzione dell'aula. Tanto al fine di adottare gli atti/rettifiche conseguenti.

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- lo Statuto della Regione Piemonte;

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art. 50 relativo "*all'assestamento del bilancio*" delle regioni;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- che la Regione ha in essere un "regolamento regionale di contabilità" (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) non conforme ancora ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 precedente alla legge istitutiva del collegio dei revisori, che nulla recita in merito alle funzioni del collegio stesso;
- che il collegio sin dal proprio insediamento ha evidenziato tale la criticità, *in primis* nella propria relazione al rendiconto 2018 ivi inserendo la seguente raccomandazione:

> ***"il collegio raccomanda di addivenire con urgenza alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011*** *in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della LR. 7/200 - tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Il collegio vuole evidenziare che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, così come aggiornate e modificate dal D. Lgs. 126/2014, e i nuovi principi contabili applicati, questo obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda sia in sede di stesura che una volta emanato di condividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo, il contenuto con i vari Responsabili. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente";*

riproposta poi nella relazione al rendiconto 2019;

- che tale passaggio è stato evidenziato anche in sede di parere all'assestamento (rif. allegato al verb. n. 32/2019 e n. 33/2019);
- che nonostante sia stato sottolineato in un verbale del collegio (rif. verb. n. 5/2020) che è da tempo in itinere la predisposizione di un regolamento di contabilità in linea con i principi di armonizzazione, ad oggi non sembrano essere stati formalizzati atti in tal senso;
- il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con legge n. 8/2020 del 31 marzo 2020;
- il verb. 7/2020 del 24 marzo 2020 con il quale il collegio ha rilasciato il parere al bilancio di previsione 2020-2022;
- tenuto altresì conto che in data 11 settembre 2020 il collegio ha ricevuto, con nota prot. 13635 del 10/09/2020, la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 129/2020 del 26 settembre 2020 denominata "*Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2022*" del Consiglio della regione Piemonte sulla quale il

collegio ha rilasciato, come da verbale n. 17/2020 del 24 settembre 2020, parere favorevole all'assestamento di bilancio del Consiglio approvato dallo stesso con DCR 85-15486 in data 13 ottobre 2020;

- che dal verb. 7/2020 al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione e dal verb. 17/2020 dell'assestamento del bilancio Consiglio si evince che nel triennio 2020-2022 sono state previste entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio per euro 48.300.000,00 per ogni annualità 2020, 2021 e 2022 di puro trasferimento oltre ad altre voci di seguito dettagliate:

	2020 assestato	2021 Previsione	2022 Previsione
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	**48.615.234,00**	**48.483.669,00**	**48.483.669,00**
- di cui dalla Regione/Giunta	48.300.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00
- di cui da altre pp. Aa (trasferiti comunque da Regione)	101.565,00	0,00	0,00
- di cui entrate vincolate x Corecom	183.669,00	183.669,00	183.669,00
- di cui trasferimenti da privati	30.000,00	0,00	0,00

- che dalle verifiche effettuate in merito alla corrispondenza delle somme assestate nei rispettivi bilanci della Regione Piemonte e del Consiglio regionale tali voci corrispondono;
- che non risultano, pertanto, necessari emendamenti e/o variazioni per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti, essendo tali somme rimaste invariate in assestamento;
- in data 30 maggio 2020 è stata adottata dalla Giunta regionale la Deliberazione n. 30-1465 "*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.*" rispetto alla quale il collegio ha rilasciato proprio parere (rif. verb. 11/2020 del 30 maggio 2020) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia;
- con L.R. n. 25/2020 del 21 ottobre 2020 è stato approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 da cui risulta un disavanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2019, pari a € - 1.630.431.152,01 ed un disavanzo post accantonamenti e vincoli, quindi un disavanzo finale, di € - 6.228.640.703,82;
- che al rendiconto 2019 il sottoscritto collegio dei revisori ha rilasciato parere (rif. verb. 15/2020) in data 14 agosto 2020 con una serie di importanti osservazioni che qui si intendono richiamate;
- che la Corte dei conti – Sezione di Controllo per il Piemonte - in relazione all'esercizio finanziario 2019 ha adottato in data 23 settembre 2020 la deliberazione di parificazione del D.D.L. regionale del rendiconto 2019 (Deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI);

- nella richiamata delibera la Corte dei conti ha parificato in tutte le sue componenti il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2019 con le criticità evidenziate nella relazione della Sezione di controllo;
- la manovra di assestamento, è prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011;
- finalità dell'assestamento è principalmente la verifica delle previsioni di bilancio tramite la verifica anche dei residui attivi e passivi e del FPV e del FCDE accertati in sede di rendiconto 2019, verificando gli equilibri di bilancio;
- non avendo l'ente provveduto fino ad oggi, inserisce nella variazione dell'assestamento anche i necessari adeguamenti conseguenti all'approvazione del Rendiconto 2019 in merito alla parte dei residui, ed in particolare con l'assestamento l'ente provvede ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita iscritti con il bilancio di previsione 2020-2022, in applicazione delle risultanze di cui al riaccertamento ordinario dei residui e al rendiconto 2019 (vedasi anche parere dei sottoscritti revisori al rendiconto parte residui), riportando ad euro 5.616.454.946,09 i residui attivi e ad euro 6.844.848.072,58 i residui passivi;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento, il collegio ha più volte evidenziato all'ente, così come al Consiglio, che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto, deve avvenire con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto senza attendere l'assestamento che, a parere del collegio, si ritiene persegua altre finalità; si evidenzia infatti che il ritardo nella variazione comporta una gestione non corretta e puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR;
- <u>in merito al ROR è rimasto inevaso anche il proprio suggerimento di effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti, individuando quale data di riferimento quella del 30 giugno;</u>
- con l'assestamento l'ente provvede, altresì, ad adeguare il fondo iniziale di cassa all'1 gennaio 2020, - verificato con le scritture contabili del tesoriere in euro 161.427.898,70 come si evince dal prospetto al rendiconto di seguito riportato (rif. proprio verb. al rendiconto n. 15/2020):

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2019			298.680.503,50
Riscossioni	2.322.807.606,60	11.764.393.754,02	14.087.201.360,62
Pagamenti	2.969.323.928,16	11.255.130.037,26	14.224.453.965,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			**161.427.898,70**

- rispetto a quanto sopra si deve anticipare, seppur rinviando alle osservazioni e raccomandazioni finali, che anche a preventivo il collegio evidenziava una non corretta previsione dei movimenti di cassa, nello specifico che "*le stampe ufficiali pervenute non tengono conto del fondo cassa iniziale presunto che successivamente l'ente ha comunicato essere di euro 161.427.898,70*"; in sede di assestamento si conferma la non corretta previsione di cassa nelle variazioni in assestamento e la non correttezza si rileva dai documenti ufficiali trasmessi al collegio, in particolare non risulta corretto l'allegato G) e gli allegati E e C nell'evidenziazione sempre dei dati di cassa;
- il collegio ha richiesto documenti aggiuntivi ai fini di attuare la verifica, non avendo l'ente ripercorso correttamente i passaggi giuridici a suo tempo, sulla gestione presunta della cassa che nell'allegato g) riporta, seppur incomprensibilmente, un valore di euro 387.586.245,71; l'ente – a mezzo mail del Direttore Finanziario - ha inviato un prospetto che evidenzia la movimentazione presunta della cassa che porterebbe ad un saldo finale di euro 241.436.800,41 con una differenza incomprensibile di euro 146.149.445,30 che conferma la presunta inattendibilità delle stampe ufficiali di bilancio;
- nella riunione avvenuta con il Direttore Finanziario, nella mattinata odierna, l'importo resta confermato in euro 241.436.800,41 non essendo stato possibile trovare in quella sede la "quadratura" degli importi, la non corretta appostazione del dato nell'allegato G quindi, dovrà essere oggetto di rettifiche in sede di emendamenti; a tal proposito il collegio - ribadendo che gli stanziamenti di cassa dovrebbero comprendere le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e dovrebbero essere elaborati in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni - evidenzia che l'iscrizione odierna è dovuta alla mancata previsione, nelle stampe ufficiali a previsionale, del fondo di cassa iniziale presunto che ad oggi, utilizzando la metodologia adottata della Regione, avrebbe dovuto riportare unicamente la variazione pari alla differenza tra l'iscrizione di cassa presunta a preventivo 2020-2022 e quella definitiva accertata con il rendiconto di euro 161.427.898,70;
- il collegio evidenzia che nonostante la propria richiesta espressa nel parere alla legge di previsione 2020-2022 di modificare gli allegati obbligatori in quanto l'art. 99 punto 7 lettera c) del D.Lgs 118/2011 richiede che "*nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: ...omissis ...in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente*", la Regione non ha provveduto in tal senso;
- che in nota integrativa l'ente parla di "assestamento tecnico" dicitura incomprensibile tenuto conto delle finalità normative dell'assestamento;

- che l'ente dichiara di conformare il bilancio 2020-2022 alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione;

osservando che:

- questo collegio ha già in precedenza segnalato (vedasi verbale del rendiconto 2019), ed in questa sede lo ribadisce, che a proprio giudizio persiste una grave irregolarità, in quanto nonostante a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori, l'ente ha tenuto un comportamento difforme, a proprio giudizio, dal disposto della norma. Si ricorda infatti che tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs 118/2011 che recita "*Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori*";
- ove l'ente ritenga che l'assestamento possa "sanare" la mancata richiesta di pareri sulla variazioni, al fine di evitare equivoci, il collegio sottolinea che con il parere *de quo* non ritiene di avallare un iter – per quanto, sopra descritto – non conforme alla legge ed evidenzia di non aver ricevuto la documentazione inerente le precedenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022;
- a tal riguardo si vuole inoltre sottolineare che anche l'allegato ufficiale del bilancio "*variazioni del tesoriere anno 2020*" allegato Q – riporta variazioni in aumento e in diminuzione dell'applicazione dell'avanzo rispettivamente di euro 106.963.014,91 ed euro 101.000.000,00 anziché la sola variazione in aumento di euro 5.963.014,91; questa modalità lascia presumere che non vi sia stata una corretta gestione delle comunicazioni delle variazioni al tesoriere e ne è riprova anche la L. 12/2020, rispetto alla quale il collegio aveva espresso perplessità e contrarietà nel proprio parere al rendiconto 2019 essendone venuto a conoscenza casualmente in tale sede, che conseguentemente con Giunta 25-1461 del 30 maggio modifica il bilancio 2020-2022 e applica appunto l'avanzo vincolato (con proprio atto dall'ente) per euro 101.000.000,00 senza ricomprende l'allegato d'interesse del tesoriere;
- si evidenzia che, seppur gli allegati E e C (inerenti la variazione) riportino, in sede di assestamento, correttamente il maggior valore applicato dell'avanzo per euro 5.963.014,91, a completamento della somma massima possibile prevista dalle normative attuali (comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018) gli elaborati trasmessi al tesoriere e depositati quale allegati del DDL in approvazione, riporterebbero una differenza a fine anno, problematica peraltro

già riscontrata anche nell'anno 2019. Si raccomanda pertanto di variare gli allegati separando quelli di competenza dell'assestamento con quanto relativo ad altre Leggi e/o variazioni;

- che con l'assestamento di bilancio, a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- che il DDL n. 119 di assestamento non dà atto del permanere degli equilibri generali a seguito alle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 e pertanto, si ricorda che tale inciso dovrà essere inserito nel testo definitivo come inserito nelle raccomandazioni finali;
- avendo richiesto, con mail del 9 novembre 2020 i cui elementi sono stati ricevuti solo in data odierna specifica dettagliata della variazione complessiva suddivisa per anni;

di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2020-2022 (art. 4 e 5 DDL. 119/2020):

a) annualità 2020

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 330.208.968,14	€ 364.782.645,34
Applicazione avanzo	€ 5.963.014,91	€
TOTALE minori ENTRATE	€ -	€ 28.610.662,29
SPESE	€ 120.374.867,47	€ 148.985.529,76
TOTALE minori SPESE	€	€ 28.610.662,29
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

b) annualità 2021

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 165.801.549,98	€ 60.497.280,00
TOTALE maggiore ENTRATE	€ 105.304.269,98	€
SPESE	€ 138.255.967,12	€ 32.951.697,14
TOTALE maggiore SPESE	€ 105.304.269,98	€
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

c) annualità 2022

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 41.481.280,00	€ 60.497.280,00
TOTALE minori ENTRATE	€	€ 19.016.000,00
SPESE	€ 41.226.527,48	€ 60.242.572,48
TOTALE minori SPESE	€	€ 19.016.000,00
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

VERIFICATO e PRESO ATTO

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le loro attività, come previsto dall'art. 22 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;

- che l'assestamento e la variazione conseguente prevedono movimentazioni del **fondo di riserva,** ~~di~~ come di seguito evidenziato, nonostante le somme iniziali presentino una incongruenza tra i dati trasmessi al collegio, i dati da preventivo 2020-2022 e gli allegati del DDL, in particolare i seguenti:

anno	Quota accantonata pre-assesamento (Allegato Q) e da preventivo *	Variazioni assestamento DDL	Quota accantonata fondo riserva post-assestamento
2020	7.460.151,49 9.985.151,49*	-234.549,04	7.225.602,45
2021	4.232.142,70 7.342.142,70*	-288.236,04	3.943.906,66
2022	31.154.106,27 33.654.106,27*	-28.858.084,06	2.296.022,21

- l'assestamento prevede minori accantonamenti al **FCDE 2020** per euro 19.551.134,25 che passano da euro 40.585.848,03 del preventivo ad euro 21.034.713,78 del bilancio assestato;
- la movimentazione dell'FCDE di competenza post assestamento è dovuto alle seguenti modifiche:

anno	Quota accantonata FCDE a preventivo	Variazioni assestamento (da allegato C)	Quota accantonata FCDE post-assestamento
2020	40.585.848,03	-19.551.134,25	21.034.713,78
2021	23.549.784,94	+ 99.008.579,36	122.558.364,30
2022	23.549.784,94	+22.084,06	23.571.869,00*

**l'allegato I al bilancio riporta 23.571.869,60 anziché 23.571.869,00 con una differenza di 0,60 centesimi.*

- relativamente all'FCDE si evidenzia ancora una volta che l'allegato al bilancio (allegato I) risulta errato non suddividendo, seppur già evidenziato, il medesimo errore riscontrato a preventivo, consistente la parte corrente e parte capitale; si chiede all'ente di seguire le indicazioni del collegio;
- relativamente alla situazione degli **accantonamenti** a **Fondo rischi per contenzioso,** già nella relazione al rendiconto 2019, il collegio *"non avendo potuto tenere conto del rischio inerente tutte le cause"*, chiedeva di non addivenire ad alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia, valutando un maggior accantonamento in sede di legge di assestamento;

- relativamente al Fondo rischi per contenzioso è pervenuto al collegio dall'Avvocatura interna, con mail del 19 ottobre 2020, elaborato riportante le liti pendenti e relativi rischi di causa, privo di totali, con esclusione della parte sanità;
- alla luce di quanto sopra – come richiesto dal collegio stesso - l'ente con la variazione di assestamento incrementa in c/competenza l'accantonamento da euro 200.000,00 ad euro 8.707.225,52 con un aumento di euro 8.507.225,52 del fondo contenzioso, tenendo comunque conto che sono accantonati a Fondo rischi per contenzioso nel "disavanzo" euro 18.531.729,00 come da rendiconto 2019;
- il trend del triennio di competenza risulta il seguente:

anno	Quota accantonata pre-assesamento (Allegato Q)	Variazioni assestamento (da allegato C)	Quota accantonata contenzioso post-assestamento
2020	200.000,00	+8.507.225,52	8.707.225,52
2021	200.000,00	+ 2.353.149,10	2.553.149,10
2022	200.000,00	+0,00	200.000,00

mentre nessun incremento/decremento è ipotizzato sull'annualità 2022.

- nonostante ciò il collegio, essendo l'ente dotato dell'ufficio di avvocatura interna, ribadisce la necessità di acquisire, anche per i monitoraggi di competenza degli uffici ragioneria e bilancio, un aggiornamento periodico del grado di soccombenza del contenzioso dell'ente, che permetta di evidenziare con tempestività la necessità di effettuare operazioni di variazioni sugli accantonamenti;
- rispetto allo stanziamento per rischio contenzioso rinviando alle osservazioni finali, si evidenzia che non risulta coerente con i principi contabili la mancata appostazione di una parte di potenziale soccombenza anche per le cause individuate dall'avvocatura interna quali "POSSIBILI" essendo le stesse evidenziate dall'Avvocatura interna in circa euro 3.000.000,00; rispetto a tale mole di cause dettagliate nell'elenco pervenuto dall'avvocatura, il collegio evidenzia che anche secondo illustri autori e la giurisprudenza dominante il grado del rischio possibile possa consistere in maggiori probabilità che il fatto non si verifichi rispetto al fatto che si verifichi la soccombenza, pertanto tale rischio potrebbe ricadere tra il 10% e 50%;
- alla luce di quanto sopra si chiede di valutare un maggior accantonamento al fine di coprire quantomeno un rischio del 10% rispetto al totale oppure richiedendo puntuale quantificazione del rischio all'avvocatura interna, soggetto preposto alla quantificazione del rischio;
- si raccomanda inoltre un costante monitoraggio e ricognizione affinché si possano preservare gli equilibri di bilancio e la stabilità finanziaria in caso di un improvviso evento di soccombenza;

- si è provveduto, non essendo allegata alcuna relazione in merito all'andamento della **gestione dei residui** e tenuto conto che anche a richiesta la stessa non è pervenuta, a verificare l'andamento dei residui chiedendo di acquisire agli atti del collegio schema di riscossione per anno di provenienza dei residui attivi avuta nel 2020;
- lo schema delle riscossioni per anzianità dei residui attivi è pervenuto a mezzo mail da parte del Direttore del settore Finanziario in data 13 novembre 2020;
- dalla tabella riportata nella relazione al consuntivo 2019 la situazione dell'anzianità dei residui – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2019 era la seguente:

A) residui attivi senza perimetro sanitario

TIT.	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale complessivo
1	70.039,75			13.096,00		2.961.074,33	317.350.756,38	709.931.697,74	1.030.326.664,20
2	8.069.853,35	57.507,23		10.783.367,08	13.291.526,65	18.665.999,36	35.960.501,23	281.697.066,80	369.125.821,70
3	1.075.808,32	52.850,16	1.417,95	13.999.374,64	11.996.908,37	10.590.438,49	73.645.704,11	130.568.733,24	241.931.235,28
4	-						7.995.897,87	15.255.766,55	23.251.664,42
5	-					1.097.526,00			1.097.526,00
6	11.568.974,27	11.543.421,83		0,00	48,50	14.364,01	650,74	4.929.647,11	28.057.106,46
tot	21.384.675,69	11.653.779,22	1.417,95	24.795.837,72	25.288.483,52	33.329.402,19	434.953.510,33	1.142.382.911,44	1.693.790.018,06

- dal rendiconto 2019 l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi (compreso il perimetro sanitario) risulta essere, rispettivamente, di euro 5.616.454.946,09 ed 6.844.848.072,58;
- che il raccordo ricostruito dal collegio a rendiconto 2019 (compreso il perimetro sanitario) è il seguente:

residui attivi DA RENDICONTO

		di cui:	da ROR	perimetro sanità
2019	1.878.509.695,14		1.142.382.911,44	736.126.783,70
anni pregressi	3.737.945.250,95		551.407.106,62	3.186.538.144,33
totali	**5.616.454.946,09**		**1.693.790.018,06**	**3.922.664.928,03**

- dai documenti pervenuti, in seguito a richiesta, si evidenzia che le riscossioni per annualità di provenienza risultano le seguenti alla data di stampa pervenuta al collegio:

RESIDUI ATTIVI al 31 dicembre			INCASSI nel corso del 2020	
1997	3.592.880,05	1997		-
1999	1.975.370,86	1999		1.975.370,86
2000	2.590.030,93	2000		502.174,42
2001	2.214.729,21	2001		-
2002	13.396.857,85	2002		-
2003	1.001.120,09	2003		-
2004	616.015,59	2004		-
2005	179.821,63	2005		-
2006	642.826,35	2006		-
2007	173.906,92	2007		-
2008	1.042,00	2008		-
2009	1.509.276,84	2009		-
2010	1.077.619,24	2010		30.631,25
2011	59.823,23	2011		3.924,54
2012	10.123.400,35	2012		8.178.734,35
2013	42.694.400,79	2013		16.550.864,79
2014	35.729.979,50	2014		34.806.168,00
2015	547.806.635,27	2015		381.123,93
2016	956.909.609,82	2016		8.114.594,40
2017	935.640.956,94	2017		82.879.957,43
2018	1.180.013.314,04	2018		425.891.458,51
2019	1.878.489.579,88	2019		784.130.932,21
TOTALE	**5.616.439.197,38**		TOTALE	**1.363.445.934,69**

- Il collegio, ribadisce e riporta l'attenzione del Consiglio alla presenza di una mole rilevante di residui attivi e invita pertanto nuovamente l'ente, senza indugio, ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi, evidenziando altresì che, per le annualità ante 1997-2009, nel corso del 2020 non si sono avute movimentazioni, mentre dal 1 gennaio 2020 alla data della comunicazione si sono avute due sole movimentazioni come sopra evidenziati;
- che l'ente, nonostante la richiesta del collegio, non ha provveduto alla circolarizzazione - almeno con gli enti - per addivenire ad una verifica da controparte della sussistenza del credito; tale verifica era stata richiesta entro il 30 giugno, si sollecita pertanto l'ente ad effettuarla al più presto al dine di evitare che il prossimo rendiconto debba chiudersi senza averla eseguita;
- che Il collegio ha richiesto di ricevere le attestazioni inerenti l'inesistenza di **debiti fuori bilancio** da riconoscere o in corso di riconoscimento nonché di ulteriori passività pregresse comunque denominate;
- gli uffici inizialmente hanno trasmesso a questo collegio unicamente la comunicazione trasmessa dal settore ragioneria, ed inviata internamente a tutti i Responsabili, di far pervenire entro il 10 novembre 2020 le attestazioni;
- rilevando che il termine fissato agli uffici per la trasmissione cadeva successivamente alla trasmissione al collegio della proposta di assestamento, si raccomanda che dette comunicazioni, essendo finalizzate alla predisposizione di documenti necessari alla corretta predisposizione dell' assestamento, siano preventive rispetto all'invio ufficiale dei documenti ai revisori;

- a seguito di sollecito da parte del collegio sono pervenuti, solo in data 13 novembre 2020, i documenti necessari;
- nonostante la scadenza dettata dall'ente del 10 novembre 2020 tali documenti non erano comunque completi mancando le seguenti direzioni:

- artigianato
- trattamento economico
- staff di Direzione Sanità, Emergenza COVID

rispetto alle quali il Direttore Finanziario non sembra rilevare problematiche tenuto conto che già a rendiconto la direzione artigianato aveva evidenziato un debito di euro 157.364,23 che consisteva però in una transazione;

- in verità solo nel primo pomeriggio di oggi sono pervenute due dichiarazioni in particolare le seguenti:
 - staff di Direzione Sanità, Emergenza COVID
 - trattamento economico

 di cui la prima negativa mentre la seconda, nonostante la dichiarazione di inesistenza di debiti fuori bilancio, evidenzia una passività di euro 2.421,57 rispetto alla quale la dirigente – solo oggi - chiede "la costituzione in bilancio di un adeguato fondo per passività potenziali";
- Il collegio riporta di seguito la situazione fotografata a rendiconto 2019 rispetto alle posizioni 2020 per un totale complessivo di euro 1.161.859,04:

settore	Importo complessivo	
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	
Avvocatura	79.167,26	di cui euro 50.311,25 già liquidati sul 2020
Coordinamento e gestione servizi generali operativi	24.634,10	

- pertanto dopo la complessa ricostruzione terminata solo in data odierna, i debiti fuori bilancio in assestamento sono i seguenti (rilevando comunque ancora una non sempre corretta interpretazione da parte dei Responsabili del concetto del debito fuori bilancio):

settore	Assestamento 2020
Dirigente settore Artigianato	-
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	-
Avvocatura	90.138,97
Coordinamento e gestione servizi generali operativi	20.640,00

e risulterebbe ancora da provvedere alla copertura dei seguenti:

settore	Importo complessivo 2019
Avvocatura	39.827,72
Coordinamento e gestione servizi generali operativi	20.640,00

*essendo atto transattivo non è debito fuori bilancio

- rispetto alle attestazioni pervenute si evidenziano tuttavia alcune problematiche riscontrate tra cui, non solo la difformità di alcune dichiarazioni rispetto allo standard richiesto dal collegio e dall'ufficio ragioneria ma anche dichiarazioni comprendenti la dichiarazione di esistenza di debiti fuori bilancio senza alcun importo, alcune neppure sottoscritte e altre che non riportano la dichiarazione corretta; il collegio invita, pertanto, nuovamente i responsabili al rispetto del contenuto obbligatorio delle dichiarazioni evidenziando agli stessi che è tra le proprie competenze e responsabilità monitorare ed essere a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio rispetto alle risorse assegnate, richiamando tutti i pareri e le raccomandazioni della Corte dei conti in cui si ribadisce che l'assestamento è sicuramente uno dei momenti in cui detta verifica debba essere puntuale;
- che da tale verifica si è riscontrato non esservi comunicazioni di ulteriori debiti fuori bilancio, ad eccezione di un maggiore importo per l'avvocatura, rispetto al rendiconto 2019, oggi sembra non ancora riconosciuti; si richiama quindi l'ente al corretto iter amministrativo ricordando che il termine per evitarne il riconoscimento è scaduto (art. 73 D.lgs 118/2011 comma 4);
- richiamando il rendiconto 2019, il collegio evidenzia tuttavia che l'ente non sembra avere ancora adempiuto all'invio degli atti relativi al seguente debito già riconosciuto ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.:

Debito nei confronti di Gran Paradiso	Euro 754.000,00	Atto di Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019

- che nonostante le richieste il collegio non ha avuto risposte in merito all'effettivo invio;
- rilevando che è inammissibile che tale adempimento debba sempre essere sollecitato dal collegio, si ricorda che è dovere ed obbligo di ogni responsabile comunicare immediatamente all'Ente la presenza di debiti fuori bilancio ai fini del loro riconoscimento per riportare il debito all'interno del bilancio addivenendo anche alla delibera di copertura degli stessi e non solo nei momenti di preventivo, assestamento e rendiconto;
- ricordando che il collegio ha già evidenziato in altri propri pareri che "nel momento di avvenuto riconoscimento e/o conseguente copertura nel 2020 come prevede anche l'art. 46 comma 3 del D.Lgs 118/2011 senza comunque tenere conto delle transazioni non trattandosi di debiti fuori bilancio. Si ricorda che (C. conti. Sez. Autonomie n. 21/2018) "*gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti, devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento salvo accordo di rateizzazione in tre anni*" e (C. conti. Sez. contr. Liguria n. 73/2018

e Sez. Campania n. 2/2018/PAR) "con determinazione dirigenziale si può, a seguito di decreto ingiuntivo, pagare la somma determinata dal giudice prima che il Consiglio deliberi il riconoscimento del debito fuori bilancio, per evitare le maggiori spese connesse alle eventuali procedure esecutive, sempre tenendo conto della necessari competenza del Consiglio sulla materia del riconoscimento e quindi la necessaria immediata convocazione dello stesso permanendo la funzione di ricondurre la spesa nel sistema di bilancio e di analizzarne cause e responsabilità. Ne consegue che per evitare un pregiudizio economico, si potrà eccezionalmente effettuare il pagamento prima del riconoscimento da parte del Consiglio ove sussista un pertinente e capiente stanziamento". In seguito è sopraggiunta la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG" (per il cui contenuto si rinvia al verbale del collegio verb. 15/2020);

- La Sezione Autonome termina con la precisazione che anche per la sentenza esecutiva art. 73 comma 1 lettera a), e quindi a maggior ragione per le altre casistiche previste (art. 73 comma 1 lettera da b a d): «*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento*».
- evidenziando la necessità di addivenire al successivo invio a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i. e chiedendo di prendere buona nota rispetto a quanto sopra riportato si richiama l'ente ed in particolare i singoli Responsabili di settore, ad una applicazione ossequiosa della norma in coerenza all'interpretazione della Corte conti.

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti, rilevando l'enorme difficoltà nel reperire le stampe e i documenti richiesti nonostante le richieste e i successivi numerosi solleciti,

ANALIZZATE

le variazioni scaturenti nel triennio 2020-2022 a seguito della manovra di assestamento e delle variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2020 per quanto riguarda le previsioni di competenza,

RILEVATO CHE

- il D.Lgs 118/2011 art. 50 prevede che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa che riporti:

"a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere." e che tale documento è stato – accogliendo la raccomandazione dell'anno precedente - inserita tra i documenti quali allegato obbligatorio;

- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione e quindi innesca la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sforamento del termine; <u>ciononostante si richiama l'ente al rispetto dei termini pur consapevoli della straordinarietà dell'annualità 2020 a motivo della pandemia che ha colpito e sta ancora colpendo la nostra nazione, al rispetto dei termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011, nonostante le normative che hanno prorogato alcuni termini;</u>
- con l'assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si assumono i necessari provvedimenti di riequilibrio;
- sono ricompresi nel risultato di amministrazione 2019 parificato di cui all' art. 8 (L.R. n. 25 del 21 ottobre 2020), pari ad euro € - 1.630.431.152,01 i seguenti importi che portano il risultato finale ad € - 6.228.640.703,82:

ACCANTONAMENTI (totale euro 4.318.255.197,01)

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019: euro 232.085.452,03;

b) Accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2019: euro 45.357.795,71;

c) Fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti: euro 3.990.925.951,27;

d) Fondo perdite società partecipate: euro 1.000.000,00;

e) Fondo contenzioso: euro 18.531.729,00, comprendente il contenzioso in essere;

f) Altri accantonamenti: euro 30.354.269,00;

rispetto ai quali lo scrivente collegio rinvia alle criticità riscontrate nella propria relazione al rendiconto 2019, che in breve si riportano per le finalità di cui all'assestamento:

Fondo crediti dubbia esigibilità

Ai fini della quantificazione del fondo crediti si evidenzia che alcune poste erano e sono ancora ad oggi, a dire dell'ente per un principio di prudenza, accertate per cassa e quindi non tutte le voci sono state calcolate in ottemperanza alle modalità previste dal principio contabile applicato.

Fondo contenziosi

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 18.531.729,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze....omissis...Alla luce della complessità delle cause aperte, della mancata valutazione sulla totalità delle cause in essere e della mancata individuazione puntuale dell'ufficio legale del potenziale effettivo rischio per l'Ente, cautelativamente si ritiene necessario valutare un maggior accantonamento almeno in sede di prossimo assestamento. ...omissis...La situazione, infatti, resta sempre estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza e non tenendo conto del rischio inerente tutte le cause, si chiede di non addivenire a alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia. Si rinvia alle osservazioni finali. La situazione, infatti, resta sempre estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza e non tenendo conto del rischio inerente tutte le cause, si chiede di non addivenire a nessun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia.

Fondo Partecipate

Si evidenzia infatti che il fondo si forma per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate.

Il collegio chiede, preso atto che la norma prevede che l'accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, che tale fondo sia necessariamente essere puntuale e stratificato per ogni società. Si chiede per il futuro di addivenire a quanto previsto.

Altri fondi e accantonamenti

Risulta invece evidenziata in relazione di Giunta una garanzia aggiuntiva che non è coperta da vincolo verso la S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 210.958.816,00. Si effettueranno opportuni controlli nelle prossime pianificazioni.

VINCOLI (totale euro 279.954.354,80)

Nello specifico i vincoli sono così previsti:

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili euro 21.648.073,41
- Vincoli derivanti da trasferimenti euro 154.743.572,67
- Vincoli derivanti da contrazione mutui euro 1.702.484,61
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro 101.860.224,11

- il collegio si riporta, per le proprie osservazioni, a quanto di seguito dedotto, rinviando alla parte che tratta le criticità riscontrate relativamente alle singole variazioni;
- ad oggi non sono pervenuti al collegio emendamenti presentati e accolti;
- con la bozza di DDL n.119/2020 l'ente, tramite l'assestamento, effettua principalmente le seguenti manovre che il collegio per semplicità di comprensione evidenzia articolo per articolo per ognuna delle criticità riscontrate evidenziando ove necessario la richiesta di emendamenti. Si riporta di seguito.

Analisi degli articoli di DDL 119

Art. 1.
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2019)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2019 di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.

Il collegio evidenzia: che con l'assestamento l'ente provvede ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi al rendiconto 2019 riportando ad euro 5.616.454.946,09 i residui attivi e ad euro 6.844.848.072,58 i residui passivi comprensivi della gestione sanitaria esclusa, invece, a norma dell'art. articolo art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 dal ROR. A tal proposito il collegio ha più volte evidenziato che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto, deve avvenire con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto; si evidenzia infatti che il ritardo nella variazione comporta una gestione non corretta e puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR. Questa deve intendersi quale raccomandazione.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 2. (Fondo di cassa)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 161.427.898,70 in conformità con quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 25/2020.

Il collegio evidenzia: a preventivo il collegio sottolineava una non corretta previsione dei movimenti di cassa, in quanto le stampe, e quindi il bilancio di previsione, non prevedeva l'iscrizione di una cassa presunta iniziale. La variazione odierna, infatti, al fine di ripristinare il fondo di cassa iniziale avrebbe dovuto riportare unicamente la variazione, pari alla differenza tra l'iscrizione di cassa presunta a preventivo 2020-2022 e quella definitiva accertata con il rendiconto di euro 161.427.898,70, e non quella complessiva oggetto della variazione. Detto ciò nell'invitare l'ente per il prossimo bilancio di previsione ad inserire la previsione di cassa, si conferma la non puntuale previsione della gestione cassa in assestamento ed anche la non correttezza, come si rileva dai documenti ufficiali trasmessi al collegio, dell'allegato G) e gli allegati E e C sempre nella evidenziazione dei dati di cassa; nell'allegato g) l'ente riporta, seppur incomprensibilmente, un valore di euro 387.586.245,71, mentre il prospetto inviato dall'ente evidenzia la movimentazione presunta della cassa che porterebbe ad un saldo finale di euro 241.436.800,41 con una differenza incomprensibile di euro 146.149.445,30 che conferma la presunta inattendibilità delle stampe ufficiali di bilancio.

Interventi necessari sull'assestamento: si chiede di modificare gli allegati G, E e C prevedendo le variazioni di cassa corrette e le gestioni di cassa presunte che possano ritenersi attendibili.

Art. 3.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2019)

1. In base all'articolo 8, comma 1 della l.r. 25/2020 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2019 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 100/2020/SRCPIE/PARI del 24 settembre 2020, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.630.431.152,01.

2. Ai sensi dell' articolo 8, comma 4 della l.r. 25/2020 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.228.640.703,82, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Il collegio evidenzia: si prende atto che con l'assestamento l'ente ha confermato le somme a rientro per euro 325.272.399,91 non assumendo disposizioni in merito al miglioramento ipotetico del disavanzo ad eccezione di quanto riportato al seguente articolo 8 del ddl in approvazione; il collegio prende positivamente atto di tale scelta da parte della Giunta avendo infatti evidenziato che tale importo, individuato in euro 51.355.416,04, a parere degli scriventi è dettato sì dal corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto può ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti, vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e, di conseguenza, solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile avere certezza dell'effettivo miglioramento a lungo termine che è in parte figurativo.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

Art. 4.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2019)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è consentita, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per l'esercizio finanziario 2020 della Regione Piemonte ad euro 106.963.014,91. 2. Nel bilancio di esercizio 2020 è pertanto iscritta in entrata ed in spesa una quota di avanzo pari all'importo di cui al comma 1, come dettagliatamente articolato nell'allegato B alla presente legge, in applicazione in spesa della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019, secondo la seguente articolazione:

a) euro 5.963.014,91per vincoli derivanti da trasferimenti;

b) euro 101.000.000,00 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente, già iscritti a bilancio con provvedimento di legge di variazione disposto dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), ai sensi dell'articolo 42, comma 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Il collegio evidenzia: richiamando quanto inserito al parere a rendiconto, che qui si richiama interamente, per l'iter amministrativo, non condiviso dal collegio, per addivenire all'iscrizione del vincolo iscritto dall'ente avvenuto con atto di Giunta 1-1351 del 13 maggio 2020 con la sostanziale variazione dei vincoli dell'ente e quindi con inserimento dei 101 mil quale vincolo imposto dall'ente, si vuole ripercorrere quanto accaduto successivamente. Rilevando preliminarmente che i tempi non sono stati coerenti con il ROR, nella medesima data del **13 maggio 2020** la Giunta n. 1-1351/2020 deliberava la "*Modifica Deliberazione della*

Giunta Regionale n. 15-966 del 31 gennaio 2020 "Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", rettificata con D.G.R. n.17-1199 del 3 aprile 2020" modificando per la terza volta il prospetto indicante i vincoli e costituendo un vincolo dell'Ente di euro 101.860.224,11. Stesso vincolo è stato infatti mantenuto nel "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019" del rendiconto approvato. In data 15 maggio 2020 l'ente approvava la L. 12/2020 "*interventi per contrastare l'emergenza da COVID-19*" senza chiedere il parere del collegio dei revisori e con essa legifera di destinare queste somme, nonostante fossero comunque somme in avanzo che per legge devono avere una finalità almeno a spese investimento, e modifica il bilancio di previsione 2020-2022 "in attuazione della L.12/2020, senza chiedere il parere al sottoscritto collegio – e variando gli allegati della DGR 16-1198 del 3 aprile 2020 destinava queste somme, nonostante fossero somme in avanzo per legge da destinare a spese investimento; delibera a seguire l'applicazione della quota parte di avanzo tramite variazione di euro 101.000.000,00 sul bilancio 2020-2022 quindi prima di addivenire oltretutto all'approvazione del rendiconto trattando giuridicamente tale voce quale vincolo di legge. Il collegio in sede di rendiconto ha ribadito, ed oggi evidenzia nuovamente e coerentemente al ruolo dello stesso, a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., la necessità che anche i progetti di legge di variazione di bilancio debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "*Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori*". Oltre a sottolineare che l'iter scelto dall'ente non può essere condiviso, si ribadisce che in assestamento sarà necessario motivare tale scelta, atteso che il Consiglio si trova nella condizione di motivare la scelta di aver seguito un iter che, a giudizio del collegio, rappresenta una grave irregolarità.

Medesimo problema si è riscontrato con l'approvazione della L. 13/2020 che è stata invece impugnata dal MEF.

Detto ciò, prendendo atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata dal MEF come da dettaglio stampato dal "Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomia" – Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo all'utilizzo delle somme di 101 mil, a parere del collegio, le stesse avrebbero dovuto essere liquidate unicamente per spese di investimento, destinazione specifica che dalla lettura della legge 12/2020 il collegio non aveva rilevato. Rispetto all'utilizzo si richiama quindi il contenuto delle relazioni di parifica del rendiconto che oltre a rilevare che "pur tenendo conto della straordinarietà della situazione

regionale e nazionale, la destinazione, ossia acquisto di derivati o spese di investimento, non risulterebbe coerente con tali finalità, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di spesa di investimento apriva nell'accezione sopra evidenziata a favore non dell'Ente ma del territorio," raccomandava alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei bonus accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

Ciò premesso il collegio ricorda all'ente che in sede di rendiconto, prima dell'approvazione, dovrà dimostrare quanto richiesto dalla Corte in merito alla destinazione specifica di dette somme.

Inoltre il collegio evidenzia che l'ente non ha accolto la proposta, condivisa dal collegio, relativa all'invito della Sezione di Controllo all'Ente *"a valutare la possibilità che, anche in considerazione dell'evolversi della situazione dell'emergenza sanitaria, si possano individuare fonti di finanziamento alternative a quelle derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, e procedere così ad una diversa copertura della spesa, anche parziale, ripristinando l'originario fine a cui tali risorse erano destinate; e ciò, ovviamente e a maggior ragione".*

Ciò che al collegio preme qui ricordare è che, pur prendendo atto di quanto sopra, già a rendiconto il collegio aveva evidenziato come tale applicazione limitasse ancora solo ad euro 5.963.014,91 la possibilità di applicare avanzo, (in ottemperanza al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, sul 2020) pregiudicando anche l'applicazione di tutte le altre somme vincolate, relative anche a somme già introitate e vincolate derivanti da trasferimenti obbligatori per legge, previste da principi contabili o utilizzi di somme finalizzate per legge ma non applicati nell'esercizio di competenza.

Con il DDL all'assestamento l'ente applica infatti le somme residue possibili, pari ad euro 5.963.014,91, tra l'altro rendendo necessario un prospetto di variazione al Tesoriere -a nostro giudizio errato (allegato Q) - che prevede, sull'applicazione dell'avanzo, variazioni in aumento per euro 106.963.014,91 e in diminuzione per euro 101.000.000, con un saldo di euro 5.963.014,91. Pur se il saldo è invariato tale comportamento contabile innesca un disallineamento con i dati del tesoriere che si evidenzierà, inevitabilmente, anche a rendiconto 2020, (problematica peraltro già rilevata nel rendiconto 2019 a causa del ritardo nel comunicare le variazioni effettuate dall'ente). Risulta invece corretto il saldo della variazione negli allegati E, C e G (solo per questo dato riportato mentre si ribadisce la non correttezza dell'intera gestione della colonna di cassa) ciò a dimostrazione del fatto che sono le comunicazioni verso il tesoriere ad essere completamente errate anche nel saldo iniziale. A riprova ne è che la L. 12/2020 sul sito ufficiale non riporta l'allegato denominato "*variazioni di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere*".

Il collegio visto il comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 che permette all'ente, essendo in disavanzo, di poter applicare unicamente euro 106.963.014,91, ha chiesto di ricevere, la stampa dei capitoli di entrata con a margine i vincoli sulle spese correlate; il file richiesto è pervenuto da parte

dell'ufficio bilancio in data 10 novembre 2020. Il collegio, rilevando che il disavanzo prevede al suo interno somme per euro 154.743.572,67 di "*vincoli derivanti da trasferimenti*" e tenuto conto del poco spazio di applicazione dell'avanzo che consegue alla L. 12/2020, vuole porre l'attenzione dell'Ente e del Consiglio sulla impossibilità, in tal modo, di ottemperare agli obblighi di trasferimento di somme vincolate per legge, e quindi tutte ipoteticamente utilizzabili ove se ne verificassero i presupposti, situazione che non si evidenzia, invece, nell'allegato B relativo a "*elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione*". A tal fine si invita a richiedere agli uffici di verificare prioritariamente le tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi e di relazionare al collegio, entro fine anno, circa la verifica della correttezza della gestione delle somme vincolate che, in quanto tali, a giudizio del collegio non possono ritenersi "finanza" disponibile, in quanto nonostante le richieste non sono state fornite le informazioni complete, tali da poter escludere una non corretta gestione dei vincoli nel gestionale.

Tale verifica si ritiene obbligatoria e necessaria entro fine anno in quanto dal gestionale sembrerebbero gestiti in modo errato i vincoli sui capitoli. Dai dati pervenuti, infatti, i vincoli sembrano contabilmente "correlati" in maniera non corretta, rilevando entrate vincolate "agganciate" a capitoli di spesa che, nel totale, presentano importi di gran lunga maggiori; questo fa si che ad alcune (rilevanti) entrate vincolate corrispondano una mole di spese nettamente superiori. Poiché tale fattispecie non sarebbe contabilmente e giuridicamente possibile, ma il collegio, per la carenza della documentazione prodotta in queste sede e la impossibilità, - stanti i tempi a disposizione e la impossibilità di recarsi in sede - non ha potuto verificarlo ed approfondirlo, si vede costretto a rinviare la verifica, seppur importante e necessaria. Si ricorda infatti che mentre una gestione non puntuale sul ripristino dei vincoli di cassa è sintomo di criticità finanziaria, una gestione non puntuale delle entrate vincolate a livello di bilancio potrebbe comportare una non corretta applicazione dei principi contabili ed anche, in casi estremi, una grave irregolarità sul bilancio.

Perplessità sulla gestione dei vincoli, anche questa volta di competenza, era stata rilevata già in sede di bilancio di previsione 2020-2022 in quanto l'ente aveva utilizzato la possibilità prevista dall'art. 10 comma 2, o più specifico l'art. 39 comma 4, ma il collegio evidenziava come questi riferimenti normativi fossero una forma a tutela dell'emergenza a fronte di "*eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio*" e non una pratica consueta e ordinaria annuale dovuta ad una non puntuale preventivazione delle somme in entrata. Oltretutto la limitazione degli stanziamenti al 50% ogni anno sulla quasi totalità dei capitoli di spesa potevano evidenziare diverse criticità, tra cui l'errato utilizzo della somma in entrata vincolata in quanto non destinata integralmente a favore della spesa "destinata", essendo bloccata al 50% la capacità di spesa.

Poiché tale delibera veniva redatta ogni anno il collegio aveva sottolineato di non condividerne la metodologia, e a informazioni prese sembrerebbe essere stato riparametrato tale vincolo incondizionato tramite analisi di ogni tipologia.

Interventi necessari sull'assestamento: modificare l'allegato Q. Restano tutte le criticità evidenziate sui vincoli e tutte le azioni da attuare con urgenza, oltre ad intervenire in ottemperanza alle richieste della Corte dei conti relativamente al futuro obbligo di rendicontazione e di dimostrazione della destinazione dei 101 mil.

Inoltre si alla parte osservata in premessa, ribadendo che l'assestamento non possa "sanare" la mancata richiesta di pareri sulla variazioni, al fine di evitare equivoci, il collegio sottolinea che con il parere *de quo* non ritiene di avallare un iter – per quanto, sopra descritto – non conforme alla legge ed evidenzia di non aver ricevuto la documentazione inerente le precedenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 5.
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020- 2022)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D – tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 28.610.662,29, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.276.979.357,39, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D – tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.304.269,98, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D – tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 19.016.000,00 quanto alla previsione di competenza.

Il collegio evidenzia: sulle variazioni analizzate, si riporta quanto segue per ognuna che il collegio merita di evidenziare:

sulla parte entrate

Evidenziando da parte degli uffici un doveroso monitoraggio in merito all'andamento delle entrate non ultimo tenuto conto del particolare momento, si riporta che:

A) vengono previste e iscritte al titolo II - come richiesto dal DL 34/2020 modificato da ultimo all'art. 111 dalla L.126/2020 le **somme assegnate** alla Regione Piemonte pari complessivamente ad euro 139.862.578,95 e vengono diminuite diverse entrate per una diminuzione di entrate da titolo I di complessivi 159.996.619,63 oltre ad un aumento, sempre in titolo I di euro 22.972.355,59 – relativo a fondi IRAP e IRPEF - con un saldo di variazione negativo di euro -137.024.264,04.
Nel titolo II la variazione complessiva prevede un aumento di titolo II di euro 139.576.553,24 dato dall'iscrizione delle assegnazioni come sopra evidenziate in euro 139.862.578,95, dallo

spostamento di 60 mil complessivi tra tipologie neutre, un aumento di euro 100.000,00 relativo ad altre entrate nonché una diminuzione di euro 386.025,71 relativa ad entrate per fondi statali a sostegno di attività di interesse generale. Il collegio intende qui solo evidenziare che a norma dell'art. 111 comma septies sarà necessario entro il prossimo 30 giugno 2021 determinare gli importi degli effettivi minori gettiti. A livello nazionale sta uscendo che dette risorse si stanno rilevando molto abbondanti rispetto all'effettivo minor gettito, pertanto il collegio chiede che vengano effettuate le verifiche necessarie a predisporre la giustificazione dei minori trend. Si prende atto in parte spesa dell'iscrizione per restituzione di parte delle anticipazioni ricevute dalla regione per far fronte alle minori entrate da lotta all'evasione (art. 111 comma 2 octies).

Inoltre – dovendo evidenziare che nonostante la richiesta del collegio e i solleciti – le entrate dettagliate per capitolo sono state ricevute solo oggi, giorno di scadenza del proprio parere, seppur ancora una volta non in linea peraltro con la richiesta , è stato possibile attenzionare solo alcune entrate che, rapportate incassi ad oggi accertati, evidenziano alcune criticità. Si chiederà di verificare agli uffici il loro andamento.

Interventi necessari sull'assestamento: aumento dell'FCDE di competenza o vincolo sulla spesa fino a concorrenza dell'accertamento.

B) Transazione EUROFIDI: il collegio ha verificato gli atti pervenuti in data 10 novembre 2020 e integrativo successivamente in seguito ad ulteriori richieste. Si riporta che tale somma è stata praticamente già completamente incassata nei termini della transazione stessa.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

C) VERTENZA UNIONFODI: il collegio ha verificato gli atti pervenuti in data 10 novembre 2020 e integrativi successivamente in seguito alla propria richiesta. Prendendo atto della DGR 11-9063 del 27 maggio 2019 e rilevando che l'ente non ha dato seguito puntualmente nel 2019, come invece ivi deliberato, alle indicazioni della Giunta che richiedeva l'iscrizione della somma dovuta dalla Regione verso UNIONFIDI per euro 3.193.651,67, con l'assestamento si propone di iscrivere il 50% della somma, in analogia con la transazione avvenuta con la detentrice delle quote – in breve transazione EUROFIDI – e in seguito ad ulteriori richieste tenuto conto anche delle risposte dell'ente, non si ritiene coerente ai principi la modalità utilizzata che vede l'ente inserire in assestamento il 50% di euro 1.600.000,00 sull'annualità peraltro 2022.

Si sono acquisite le comunicazioni in uscita di richiesta di restituzione di tali somme a protocollo ente rispettivamente del 26 giugno 2019 e quella interna del 17 settembre 2019 ove l'avvocatura si esprimeva in merito alla costituzione in giudizio, nonché quella successiva del 22 ottobre 2019 agli

atti del collegio. Analizzata la documentazione si ritiene che tale entrata ad oggi, alla luce degli atti in essere, debba essere iscritta sul 2020 (in quanto tardiva e non corrispondente a residui attivi eliminati cancellati), per il totale di euro 3.193.651,67 tramite appostazione di FCDE ritenuto congruo da parte dell'avvocatura. Si evidenzia infatti che diversamente non sarebbe garantito il principio della competenza. Ad oggi non vi sono transazioni concluse.

Interventi necessari sull'assestamento: iscrizione in conto competenza 2020 per la totalità del credito vantato con corrispondente FCDE evidenziato con comunicazione dell'avvocatura interna.

D) Crediti deteriorati "Non Performing Loans" in merito si deve evidenziare che l'ente prevede con l'assestamento ad iscrivere 121 mil al netto della svalutazione all'83,5% come comunicato in data 9 ottobre 2019 dal direttore generale di Finpiemonte Spa. Tale comunicazione riporta l'importo di euro 121.007.465,41 al 31 dicembre 2018. L'ente ha previsto di effettuare una iscrizione complessiva di euro 118.507.465,41 sul 2022 e un FCDE di euro 98.953.733,62 che risulta pari esattamente al 83,5% di 121.007.465,41. Il collegio ritiene che i calcoli siano stati effettuati senza tenere conto che sull'annualità 2019 sono stati già incassati euro 2.500.000,00 e che al 31.12.2019 sono stati mantenuti residui attivi relativi sempre a partite con Finpiemonte per recupero crediti deteriorati per circa almeno euro 1.460.388,76. Pertanto si evidenzia che sembrerebbero iscritte entrate eccessive, essendo stati incassati nel 2019 euro 2.500.000, da decurtare quindi dalla base imponibile, sottostimando conseguentemente il fondo per circa euro 2.087.500,00. Inoltre il collegio ritiene che tale posta non possa essere iscritta sull'annualità 2021 bensì sul 2020 trattandosi di obbligazione giuridica già scaduta che avrebbe dovuto essere appostata a suo tempo tra i residui, con fondo dedicato. Si rileva inoltre che, pur avendo chiesto dati aggiuntivi, il collegio ad oggi non è in possesso dei documenti richiesti, chiede pertanto che venga effettuata una verifica sulla mancata prescrizione degli stessi al fine di evitare responsabilità in capo all'ente. Si chiede di ricevere nota specifica su tutti i rapporti in essere e le partite di credito e debito tra i due soggetti, ricordando che ad oggi nonostante i solleciti, le partite di credito/debito asseverate dai rispettivi organi non sono pervenute e non sono state sottoposte all'attenzione del collegio. Si richiama infatti quanto inserito in merito esaustivamente nella relazione del collegio al rendiconto, relativamente ai vari perimetri e all'errata interpretazione dell'ente a tal proposito. Si evidenzia inoltre che il collegio ha chiesto di avere una relazione sui rapporti debiti credito con Finpiemonte e le gestione ad essa affidate, anche tenuto conto della mancata predisposizione delle asseverazioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2001 comma 6 lettera J che non sono state ancora eseguite nonostante la nostra raccomandazione a rendiconto. Si evidenzia che durante la parifica, relativamente a queste posizioni l'ente in istruttoria e

controdeduzioni ha osservato "*nel corso del 2019, nell'ambito di una più ampia attività di riorganizzazione aziendale, è stata rivista e potenziata la struttura dell'Area Crediti di Finpiemonte S.p.A.*". Alla luce di ciò si auspica un intervento e una azione incisiva da parte dell'ente verso le proprie partecipate senza esimersi dal verificare eventuali responsabilità in termini di prescrizione.
Interventi necessari sull'assestamento: si rende necessario appostare la competenza sull'annualità 2020 e rivedere come sopra specificato la somma massima iscrivibile al netto del fondo relativo.

sulla parte spesa

E) vengono cancellati euro 11.400.000,00 per sospensione delle quote capitale mutui rispetto ai quali non è pervenuta l'informazione richiesta;

F) vengono riprogrammate sul 2021 e 2022 per l'operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario e riacquisto degli strumenti derivati;

G) per quanto riguarda il fondo contenzioso si richiama a quanto inserito nel corpo della presente relazione. In particolare si evidenzia che seppur l'ente abbia aumentato la competenza del fondo 2020 si evidenzia che non risulta coerente con i principi mancata appostazione di una parte di potenziale soccombenza anche per le cause individuate dall'avvocatura interna quali "POSSIBILI" essendo le stesse circa euro 3.000.000,00. Si rinvia a quanto evidenziato nella presente relazione;
Interventi necessari sull'assestamento: si chiede di valutare un maggior accantonamento come evidenziato nel testo della presente relazione.

H) Si provvede ad iscrivere in competenza 2020 gli importi ancora dovuti da AIPO sulla base del piano di rientro. Il collegio ha chiesto documenti in merito acquisiti solo in parte in data 10 novembre 2020 dal collegio;
Interventi necessari sull'assestamento: nulla, verranno comunque fatte verifiche durante i prossimi accessi.

I) fondo perdite società partecipate si rileva quanto già segnalato sul bilancio di previsione e sul rendiconto ribadendo la necessità che il fondo sia puntuale e stratificato e non meramente prudenziale.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno.

J) FCDE si rileva quanto già segnalato in premessa ribadendo la necessità che il fondo sia puntualmente illustrato e declinato nella metodologia di calcolo. Detto accantonamento incide anch'esso sul miglioramento del disavanzo.

Interventi necessari sull'assestamento: nessuno non avendo potuto effettuare la verifica sulle metodologie adottate.

Art. 6.
(Allegati all'assestamento di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

1. *a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);*
2. *b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);*
3. *c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate per titoli e alle spese per titoli (allegato G);*
4. *d) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato H);*
5. *e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);*
6. *f) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vin- colato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);*
7. *g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);*
8. *h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2020-2022 (allegato N);*
9. *i) elencoaggiornatodeicapitolicheriguardanolespeseobbligatorie(allegatoO);*
10. *j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P)*
11. *k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q).;*
12. *l) relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato R).*

Il collegio evidenzia: di aver individuato nel corpo della presente relazione tutte le necessarie incoerenze.

Interventi necessari sull'assestamento: in relazione a tutti gli interventi richiesti oggi si chiede di modificare gli allegati conseguenti.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2020)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) è aggiunta la seguente: "b bis) fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.".

Il collegio evidenzia: nulla

Interventi necessari sull'assestamento: nulla

Art. 8.
(Sostituzione dell'allegato 26 della l.r. 25/2020)

1. L'allegato n. 26 della l.r. 25/2020 è sostituito con l'allegato S) alla presente legge.

Il collegio evidenzia: l'ente ha riportato di aver avuto un confronto con il MEF e ARCONET, in merito all'emersione sul 2019 del miglioramento del disavanzo. Il metodo concordato risulterebbe quello di evidenziarlo come maggior ripianamento nell'allegato di bilancio riapprovando l'allegato della legge di rendiconto (allegato denominato in legge n. 26) approvando l'allegato S (che nella legge pubblicata - non si sa perché - è divenuto l'allegato R), al solo fine di evidenziare che vi è stato un recupero del disavanzo tra euro 376.627.815,95 e l'ammontare di euro 325.272,399,91 pari alla quota di rientro obbligatoria, e

quindi per una maggiore copertura di euro 51.355.416,04. Pur prendendone atto il collegio ribadisce che oltre all'importanza delle corrette imputazioni e del calcolo degli accantonamenti, occorre porre l'attenzione anche sulla valutazione del **disavanzo** da ripianare, al fine di verificare la correttezza e la capienza della quota annuale per il piano di rientro, o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia".

Interventi necessari sull'assestamento: non hanno rilievi.

Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il collegio evidenzia: nulla

Interventi necessari sull'assestamento: nulla

Tutto quanto fin qui esposto e considerato, richiamando tutte le raccomandazioni effettuate dal sottoscritto collegio anche nella relazione al rendiconto 2019 e al preventivo 2020-2022, il collegio

RILEVA

- le intervenute prescrizioni nazionali e regionali emanate per l'emergenza COVID-19, le direttive per i dipendenti emanate dalla Regione ma anche l'assenza di molti Dirigenti e Funzionari, nonché le modalità di lavoro ancora per la quasi totalità dei dipendenti in smart-working ha reso estremamente difficoltosa l'acquisizione della documentazione. E' risultato pressoché impossibile, stanti le direttive imposte dalla Regione richiedere la presenza fisica dei funzionari e dei dirigenti nonché, alle volte, non è stato possibile neppure avere collegamenti da remoto con alcuni dipendenti in quanto non attivi su mezzi di call;
- che il collegio ha in corso una verifica in merito alla correttezza dell'iter giuridico di tali variazioni effettuate, tenuto conto che l'unico parere rilasciato dal presente collegio risulta quello all'assestamento. A tal proposito il collegio ribadisce, e qui evidenzia, a proprio giudizio una grave irregolarità, in quanto nonostante a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – cosi come le variazioni di bilancio - debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori, l'ente ha tenuto un comportamento difforme, a proprio giudizio, dal disposto della norma. Tale giudizio risulta già espresso dal collegio in sede di parere al rendiconto 2019. Si ricorda infatti che tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

RICHIAMA L'ENTE e RACCOMANDA

- di addivenire con urgenza senza ulteriori ritardi all'**approvazione di un nuovo regolamento** regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della LR. 7/200 - tutte le deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo, alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili. Con tale atto, viste le criticità continuamente riscontrate, si auspica che vengano individuati anche i responsabili dei singoli procedimenti con la responsabiltà sulla gestione delle entrate evitando problemi nel flusso informativo della riscossione nonché sulle previsioni effettuate in sede di preventivo. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente";
- chiede di addivenire ad una operazione di coordinamento di tutti i regolamenti partendo dall'approvazione del regolamento di contabilità conforme ai principi previsti dal D.Lgs 118/2011 come sopra riportato;
- di addivenire alla redazione di un apposito "regolamento di controllo strategico e controllo analogo" di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare da ultimo dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere in merito in modo da ampliare i controlli sulle stesse;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento, il collegio ha più volte evidenziato all'ente, così come al Consiglio, che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto, deve avvenire con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto senza attendere l'assestamento; si evidenzia infatti che il ritardo nella variazione comporta una gestione non corretta e puntuale dei residui;
- in merito al ROR è rimasto inevaso anche il suggerimento di effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti, individuando quale data di riferimento quella del 30 giugno, si chiede di procedere;
- anche in sede di assestamento si conferma la non corretta previsione di cassa e la non correttezza si rileva dai documenti ufficiali trasmessi al collegio, in particolare non risulta corretto l'allegato G);
- ricordando che il collegio ha sollevato una questione di regolarità ritenendo a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., e coerentemente con il ruolo del collegio stesso, che anche i progetti di legge di variazione di bilancio debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72

comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Così sarebbe dovuto avvenire, a parere del collegio, per le Leggi n. 12 e 13 del 2020 che hanno comunque impatto nell'utilizzo del vincolo a rendiconto; pertanto ove l'ente ritenga che l'assestamento possa "sanare" la mancata richiesta di pareri sulla variazioni, al fine di evitare equivoci, il collegio sottolinea che con il parere *de quo* non ritiene di avallare un iter – per quanto, sopra descritto – non conforme alla legge ed evidenzia di non aver ricevuto la documentazione inerente le precedenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022;

- si invita l'ente a richiedere agli uffici di verificare prioritariamente le tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi delle entrate vincolate in avanzo e di relazionare al collegio, entro fine anno, con la verifica della correttezza della gestione delle somme vincolate che, in quanto tali, non possono ritenersi finanza della regione; si rende inoltre necessario, tenuto conto dell'impossibilità a causa della situazione di emergenza sanitaria di ulteriori approfonditi controlli, tenuto conto anche della difficoltà riscontrata nell'acquisizione dei dati richiesti, di effettuare e informare il collegio sulla corretta correlazione dei capitoli di entrata e spesa vincolati – si chiede a tal fine una verifica straordinaria da parte dell'ufficio preposto;
- si evidenzia che, seppur gli allegati E e C (inerenti la variazione) riportino, in sede di assestamento, correttamente il maggior valore applicato dell'avanzo per euro 5.963.014,91, a completamento della somma massima possibile prevista dalle normative attuali (comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018) gli elaborati trasmessi al tesoriere (allegato Q) e depositati quale allegati del DDL in approvazione, riportano una variazione in aumento e una in diminuzione sbagliata rispetto all'avanzo; si chiede di modificarli;
- tenuto conto di quanto accaduto con il DDL trasmesso al collegio che riporta alcune differenze rispetto a quella poi numerata quale DDL 119, che ha intrapreso l'iter di legge, si chiede all'ente di monitorare con estrema attenzione i documenti inviati al collegio affinché gli stessi siano conformi a quelli ufficiali;
- che il DDL n. 119 di assestamento non dà atto del permanere degli equilibri generali a seguito alle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 e pertanto, si ricorda che tale inciso dovrà essere inserito nel testo definitivo;
- relativamente all'FCDE si evidenzia ancora una volta che l'allegato al bilancio (allegato I) risulta errato non suddividendo la parte c/corrente dal c/capitale medesimo errore riscontrato a preventivo, e riporta una differenza di 0,60 rispetto al bilancio;
- rispetto allo stanziamento per rischio contenzioso, si evidenzia che non risulta coerente con i principi contabili la mancata appostazione di una parte di potenziale soccombenza anche per le cause individuate dall'avvocatura interna quali "POSSIBILI";

pertanto il collegio stante l'impossibilità di formulare un parere positivo senza riserve, evidenzia - tenuto conto dell'iter ancora aperto di approvazione della legge e del particolare momento emergenziale - la necessità di intervenire sul DDL di assestamento anche tramite emendamenti che dovranno essere presentati al collegio per il parere di competenza, finalizzati alla sistemazione dei refusi, allegati non corretti, nonché prevedendo i maggiori accantonamenti evidenziati e ripristinando, per ciascuno dei rilievi formulati le corrette appostazioni.

Torino, 16 novembre 2020

L'organo di revisioni

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)